Schema CONTRATTO di SERVIZIO dei servizi di base erogati da CUBI asc

PREMESSO CHE

- L'Azienda Speciale Consortile CUBI è stata costituita il 19.7.2022 con sottoscrizione da parte di 52 Comuni fondatori; in data 27.10.2022 l'Assemblea Consortile ha approvato l'adesione di ulteriori 6 Comuni;
- CUBI asc è un'azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, adottato dai Consigli Comunali degli enti locali soci;
- CUBI asc è costituita per la gestione dei servizi bibliotecari e culturali di competenza degli enti locali soci, come meglio specificati all'art. 3 dello Statuto;
- Il presente contratto di servizio ha la funzione di disciplinare i rapporti tra ciascun Comune aderente all'Azienda e CUBI con riguardo ai servizi comuni a tutti gli Enti aderenti di cui all'art. 3, comma 2, lett. A), punto I dello Statuto

Tutto ciò premesso tra

L'Azienda Speciale Consortile CUBI (C.F. e P.IVA: 12509200965) - con sede legale a Melzo (MI) in via Agnese Pasta 43 e con sede operativa a Vimercate (MB) in Piazza Unità d'Italia 2G - nella persona di Graziano Maino, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso a sede dell'Azienda;

		E		
Il Comune di	, con sede a	in via	(C.F), in persona
di, legal	le rappresentante pro	o tempore, dom	niciliato per la carica	a presso la sede
del Comune				

Si conviene e si stipula quanto in appresso.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Oggetto del contratto è la disciplina dei rapporti fra le parti, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per la gestione dei servizi comuni (o "servizi di base") affidati dagli enti aderenti all'Azienda, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), punto I): la gestione o la messa a disposizione dei servizi bibliotecari di base di interesse per l'intera rete bibliotecaria,

costituiti da: catalogazione e gestione del catalogo online, servizi logistici connessi al prestito interbibliotecario, gestione dei programmi informatici e della rete telematica in uso nel sistema bibliotecario e nelle singole biblioteche, coordinamento degli acquisti del materiale documentario (librario e digitale) nei limiti economici previsti dalla programmazione annuale attraverso forme di acquisto centralizzato, acquisto e gestione di attrezzature informatiche di base in uso nelle biblioteche, servizi di assistenza a beneficio degli operatori delle biblioteche sui temi di cui al presente punto a), gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca finanziamenti relative ai servizi di cui al presente punto a);

2. I servizi di cui al comma 1 - meglio descritti nel Piano Programma (paragrafi 3.1 e 3.2) e puntualizzati per alcuni dettagli operativi nell'<u>Allegato A</u> al presente documento - sono servizi dovuti a tutti i soci e non frazionabili.

ART. 2 - DURATA, MODIFICAZIONI, RECESSO

- **1.** Il presente contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 267/2000, è approvato contestualmente al *Piano-Programma* e al budget pluriennale 2023/2025 ed è valido fino al 31.12.2028.
- **2.** Modificazioni del presente contratto di servizio che si rendessero necessarie nel corso della sua durata saranno stabilite per iscritto, di comune accordo.
- **3.** In conformità con l'art. 28 dello Statuto e trattandosi di servizi comuni a tutti gli Enti aderenti, la volontà di recedere dal presente contratto di servizio deve essere manifestata con un preavviso di almeno 18 mesi, previa deliberazione del competente organo dell'Ente e avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 3 - COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI COMUNI

- 1. Sulla base del *Piano-Programma* e al budget pluriennale sono definiti i costi dei servizi comuni di cui al presente contratto di servizio, in base ai quali l'assemblea stabilisce il contributo annuo di cui all'art. 6 dello Statuto, a copertura anche dei costi generali, oltre che di quelli relativi ai servizi comuni stessi.
- 2. Il contributo a carico di ciascun Ente aderente è determinato in base a quanto stabilito nel successivo art. 4.
- **3.** Al fine di consentire la corretta definizione dei costi afferenti ai servizi comuni, gli organi dell'Azienda si avvalgono del budget analitico per centri di costo, propedeutico alla definizione della fattibilità tecnica degli obiettivi programmati, al loro perseguimento, alla responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse e per il raggiungimento dei risultati, all'implementazione del controllo di gestione.
- **4.** Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, in caso di omesso o ritardato versamento del contributo, sono applicati gli interessi passivi praticati all'Azienda dalle banche oppure, qualora l'Azienda non abbia scoperti in essere, gli interessi legali maggiorati di 2 punti dalla scadenza al saldo e per tutta la durata dell'inadempimento restano sospesi i diritti assembleari dell'Ente inadempiente.

ART. 4 - RAPPORTI ECONOMICI

- **1**. Per i servizi comuni meglio descritti nel *Piano Programma* ogni anno l'Assemblea determina il contributo, a carico di ciascun socio, quale somma delle "sotto-quote" descritte di seguito:
- [A] Una sotto-quota <u>in base alla popolazione residente</u> nei Comuni (per la cui determinazione si utilizzano i dati Istat relativi all'ultima annualità disponibile, al momento della formazione del budget pluriennale e -solo per il 2023 il dato fornito dai singoli Comuni nel corso del 2022 relativo alla popolazione residente al 31/12/2021);
- **[B]** Una sotto-quota <u>in base al numero di sedi da servire</u> (ossia il numero di biblioteche attive nei singoli Comuni) sulla base dei seguenti criteri:
 - sedi principali di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - sedi principali di Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - sedi principali di Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
 - sedi decentrate (a prescindere dal numero di abitanti del Comune) e sedi principali di Comuni con popolazione inferiore o uguale a 3.000 abitanti.
- [C] Una sotto-quota dedicata all'acquisto centralizzato di materiale documentario (sia librario che digitale) parametrato sulla base della popolazione residente (con la medesima modalità di calcolo descritta per la sotto-quota A). Anche la ripartizione dell'importo da destinare ad acquisti librari cartacei (inclusi non-book-material) e risorse digitali è oggetto di decisione dell'Assemblea, contestuale alla approvazione del budget. La sotto-quota C è da intendersi come importo minimo annuo dedicato al materiale documentario tramite appalto centralizzato realizzato dall'Azienda; è auspicabile che ogni Comune possa con autonome procedure di affidamento di ulteriori forniture integrare tale importo minimo.
- [D] Una sotto-quota <u>dedicata all'erogazione di servizi IT</u> alle biblioteche (per il cui contenuto di dettaglio si rimanda allo specifico paragrafo del *Piano Programma* e all'Allegato A al presente contratto) calcolata sulla base delle dimensioni dell'infrastruttura_IT (numero dei personal computers e degli operatori attivi) delle singole biblioteche, secondo le seguenti fasce dimensionali:
 - infrastruttura minima (fino a 2 pc e fino a 2 operatori)
 - infrastruttura media (fino a 6 pc e fino a 3 operatori)
 - infrastruttura maxi (fino a 12 pc e fino a 7 operatori)

La fornitura di pc e/o account-operatore aggiuntivi, oltre i limiti di cui sopra, dà luogo a costi extra (predefiniti ed espressi nel budget annualmente approvato dall'Assemblea). La gamma delle attrezzature e dei servizi IT, comprese nella sotto-quota o richiedibili come extra - potrà essere ampliata nel tempo.

- **[E]** Una sotto-quota variabile di pari importo agli incassi delle tariffe di ritardata riconsegna dei materiali presi in prestito versati in denaro dagli utenti presso le singole biblioteche.
- 2. Le sotto-quote di cui al comma precedente dalla lettera A alla lettera D, dovranno essere conferite in 3 tranches quadrimestrali anticipate (pari ai 4/12^ dell'importo annuale dovuto) nei mesi di gennaio, maggio e settembre. E' facoltà degli Enti soci conferire gli importi della 2^ e 3^ tranche in un'unica soluzione nel mese di maggio.
- 3. La sotto-quota di cui alla lettera E del comma 1, dovrà essere conferita in un'unica soluzione nel mese di novembre di ogni anno, sulla base degli incassi registrati nei 12 mesi precedenti (ossia da novembre dell'anno antecedente e fino all'ottobre dell'anno in corso).

4. Esclusivamente per l'anno 2023, poiché l'avvio dell'erogazione dei servizi di base da parte dell'Azienda è attesa per il giorno 1.4.2023, la prima tranche di pagamento di cui al precedente comma 2, avrà un importo pari a 5/12[^] del dovuto su base annua (relativamente al periodo aprile/agosto) e dovrà essere conferita entro il mese di aprile 2023.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

- 1. L' Azienda gestisce i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, sia generale che di settore, e dei Regolamenti vigenti, ed in particolare in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008), prevenzione della corruzione (L.190/2012) e trasparenza amministrativa (D.lgs 33/2013), appalti pubblici (D.lgs 50/2016).
- 2. Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati fonda le proprie logiche di governance sul principio di trasparenza delle proprie finalità e obiettivi di accountability (resa del conto) in tema di quantità e qualità dei servizi erogati, risultati conseguiti e costi sostenuti.
- 3. Costituiscono obblighi di carattere generale per l'Azienda:
- a. garantire la completa organizzazione, gestione e coordinamento, dei servizi affidati sotto la propria esclusiva responsabilità operativa;
- b. ispirare la gestione dei servizi a criteri di razionale utilizzo delle risorse e di efficacia e appropriatezza degli interventi;
- c. garantire che l'attuazione dei servizi di base avvenga nel rispetto dei contenuti espressi nel *Piano-Programma* e secondo i dettagli tecnico-operativi descritti nell'<u>Allegato A</u> al presente contratto;
- d. garantire che la gestione dei beni e dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi definiti nel *Piano Programma*;
- e. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari all'esecuzione del Contratto;
- f. rispettare quanto previsto al successivo art. 7 in materia di personale;
- g. assumere ogni onere e spesa relativi allo svolgimento dei servizi e degli interventi secondo quanto disposto nel budget pluriennale;
- h. predisporre un sistema di controllo di gestione dei servizi erogati che risponda alle esigenze informative dei soci;
- i. fornire ai soci, con cadenza semestrale, una relazione sull'andamento economicofinanziario dell'Azienda, gli eventuali scostamenti dal budget dell'esercizio corrente e le relative motivazioni.
- 4. Si dà atto che l'Azienda nell'erogazione dei servizi disciplinati dal presente contratto

verso gli Enti soci - non è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n° 136/2010 e ss.mm.ii. come precisato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n° 4/2011.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

- 1. Ogni socio si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto e dello sviluppo delle finalità statutarie. A tale scopo assume i seguenti impegni specifici:
 - a. partecipare attivamente all'attività dei vari organi ed organismi consortili, sia di natura politico che tecnica, assicurando la presenza di propri referenti o delegati;
 - b. sostenere con adeguate risorse l'erogazione dei servizi bibliotecari garantiti localmente;
 - c. applicare regole e policy condivise per l'attuazione dei servizi così come approvate dall'assemblea consortile o da altri organi aziendali competenti;
 - d. utilizzare le risorse strumentali ed i servizi "sistemici" messi a disposizione dall'assetto consortile di CUBI asc, collaborando tramite il proprio personale all'ottimale funzionamento degli stessi, osservando le indicazioni tecnico-operative indicate in Allegato A;
 - e. promuovere verso l'utenza i servizi di cui al precedente punto d);
 - f. fornire, nei tempi e nei modi richiesti, le informazioni di natura economicofinanziaria e gestionale relative all'erogazione dei servizi bibliotecari locali, richieste dagli Enti sovra-territoriali deputati (Regione Lombardia, Istat, ecc), nonché da CUBI asc, finalizzati all'elaborazione di statistiche e report gestionali di interesse condiviso;
 - g. osservare scrupolosamente le tempistiche di pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 4.

Art. 7 - PERSONALE

- 1. L'Azienda per i servizi e gli interventi che gestisce in forma diretta si avvale di personale proprio, assunto mediante contratto di diritto privato Federculture, oppure di prestazioni rese sulla base di contratti di lavoro autonomo o parasubordinato.
- 2. L'azienda può anche avvalersi di personale in comando o distacco o tramite l'istituto della assegnazione temporanea (ex art. 23bis comma 7 D.Lgs. 165/2001) dagli enti aderenti e in questo caso la fruizione del personale è regolamentata da appositi accordi che ne definiscono modalità ed oneri.

3. L'azienda

- garantisce che al personale impiegato per la gestione dei servizi e degli interventi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- assicura l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori
- garantisce la formazione obbligatoria ed eventualmente anche facoltativa, ai fini del mantenimento di un elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

ART. 8 - ATTIVITA' ESTERNALIZZATE

- 1. L'Azienda, nella sua autonomia gestionale, stabilisce quale sia la forma di gestione più efficace per il raggiungimento degli standard di qualità definiti negli atti di programmazione. In questo quadro tutte le attività potranno costituire oggetto di affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.
- **2**. L'Azienda è responsabile del controllo del rispetto, da parte dei terzi affidatari, delle norme in materia di trattamento del personale.
- **3**. L'Azienda rimane unica responsabile nei confronti dei soci rispetto all'attuazione dei servizi affidati.

Art. 9 - ESCLUSIVITA' E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

- 1. Per tutta la durata del presente contratto di servizio i soci affidano all'Azienda in via esclusiva l'erogazione dei servizi comuni, nei limiti di quanto specificato nel *Piano Programma* nel paragrafo "Area dei Servizi di Base" e secondo i dettagli tecnico-operativi indicati nell'Allegato A del presente documento.
- 2. L'Azienda garantisce che i servizi di cui al presente contratto saranno svolti con continuità e senza interruzioni salvo cause di forza maggiore che dovranno essere specificamente giustificate e motivate.

Art. 10 - BENI MOBILI ED IMPIANTI

- 1. Eventuali beni mobili connessi ai servizi affidati di cui all'art. 1 del presente contratto, di proprietà dei soci, vengono assegnati, con distinti atti, in comodato d'uso all'Azienda, ove necessario.
- 2. Tali atti eventuali regolamentano tutto ciò che riguarda gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'autorizzazione ad eventuali opere migliorative.

Art. 11 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. L'Azienda solleva i soci dalla responsabilità riferita a danni a persone o cose, comunque provocati, nello svolgimento dei servizi e si obbliga a risponderne direttamente.
- **2**. L'Azienda provvede alla stipula di idonee polizze assicurative che garantiscano la copertura per i rischi e le responsabilità che possono derivare dalla propria attività.

Art. 12 - CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

- 1. Il Comune si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo, anche sulle modalità di erogazione dei servizi di cui al presente contratto.
- 2. Il Comune si riserva la facoltà, in esito a segnalazioni di anomalie o reclami da parte dell'utenza ed in ogni altro caso lo ritenga opportuno, di effettuare verifiche, in ogni momento e senza preavviso, al fine di accertare la rispondenza della gestione del servizio alle prescrizioni del presente contratto di servizio, legislative e regolamentari.
- **3**. I responsabili comunali sono invitati a momenti di confronto e verifica nella fase di elaborazione della relazione dei servizi erogati dall'Azienda.

- **4**. Salvo diversa disposizione, i medesimi responsabili esercitano il controllo sulla rispondenza della gestione dei servizi a quanto previsto dal presente contratto e da prescrizioni legislative e regolamentari.
- **5**. L'Azienda garantisce ai tecnici incaricati del controllo la collaborazione necessaria, fornendo le informazioni richieste.
- 6. I soci possono richiedere di consultare la documentazione amministrativa aziendale.

Art. 13 - CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALI

- 1. Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà dare formale diffida scritta contestando l'addebito. L'effettiva inadempienza è verificata in contraddittorio tra le parti.
- 2. La diffida, da inviare tramite PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e un congruo termine per l'adempimento.
- **3**. Entro 15 giorni l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.
- **4**. Le penali potranno essere applicate da un minimo di 500,00= euro ad un massimo di 3.000,00= euro, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- **5**. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per il socio di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
- 6. Sia il Comune che l'Azienda possono sottoporre le rispettive posizioni circa l'applicazione delle penali e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni al *Comitato per il controllo analogo congiunto* affinché sia esperito un tentativo di composizione bonaria delle controversie.
- **6**. L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà secondo la disciplina civilistica. L' Azienda dovrà provvedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

- 1. Per ogni controversia tra i soci e l'Azienda dipendente dal presente contratto, dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione secondo il regolamento della Camera di Commercio di Milano.
- 2. In caso di esito negativo la controversia verrà rimessa alla competenza del Tribunale di Milano.
- **3**. E' espressamente escluso il ricorso ad un collegio arbitrale.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI

- 1. Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata e sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso.
- 2. Le parti concordano di non dar luogo ad alcuna cauzione e diritti di stipula vista la

natura del servizio.

3. Eventuali spese non ricomprese fra quelle sopra citate saranno suddivise in parti uguali fra le parti.

Art. 16 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.